

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Il disegno di legge governativo sullo sport – I° parte***

di Guido Martinelli

Con il n. 1603 è stato incardinato alla **Camera dei deputati** il **disegno di legge delega sullo sport**, primo firmatario il Presidente del Consiglio e con la sottoscrizione di altri otto ministri, tra cui i due vicepresidenti del consiglio, approvato dal Consiglio dei Ministri e recante **“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione”**.

Il testo, suddiviso in **quattro capi e 14 articoli**, vede, nel **primo capo** (articoli 1 – 3) una delega al Governo per la **riforma dell'ordinamento sportivo** in conseguenza delle innovazioni portate dalla **Legge di bilancio 2019**; il **secondo** (articoli 4 – 5) reca delega al Governo per il **riordino** e la **riforma** delle **disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici** nonché del **rapporto di lavoro sportivo** e per **interventi in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive**. Il **capo III** (articoli 6-11) contiene una serie di disposizioni sulla disciplina sulla **violenza negli stadi** e, per concludere, l'**ultimo capo** reca **norme di delega in materia di sicurezza nella costruzione di impianti sportivi, di riordino degli adempimenti** in capo alle Federazioni di carattere amministrativo e la **delega in materia di sicurezza** nelle discipline sportive invernali.

Come testualmente riportato nella **relazione illustrativa** il primo articolo intende dare seguito al **riordino delle fonti legislative dello sport italiano e delle competenze conseguenti** già avviato con la Legge di bilancio ([articolo 1, comma 630, L. 145/2018](#)).

In particolare emerge il riferimento, all'**articolo 1, comma 1, lett. d)**, alla **necessità di definire gli ambiti e il ruolo del Coni** *“quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato Olimpico Internazionale nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale limitatamente a quella olimpica”*.

Andrà chiarito **se tale limitazione si riferisce alle discipline sportive riconosciute come tali dal Cio** (e, se così fosse, come in realtà crediamo, vi saranno ricomprese praticamente “quasi” tutte le discipline che appaiono nell'elenco degli sport riconosciuti come tali dal Coni) **o solo quelle che partecipano ai giochi olimpici invernali o estivi**.

Come già anticipato, riteniamo, salvo smentite, che corretta sia la prima lettura e che, pertanto, per quanto riguarda la disciplina delle **attività competitive**, rimanga inalterata l'attuale funzione del **Coni** di regolatore delle pratiche sportive a carattere agonistico.

D'altro canto, se così non fosse, si porrebbe un serio problema di **quale realtà possa assumere questo ruolo** che non appare ricompreso nei poteri della **“Sport e Salute spa” (ex Coni servizi)**, sia pure ampliati dalla **L. 145/2018**.

Ciò appare confermato anche dal disposto del successivo **punto e)**, laddove viene confermato, in capo al **Coni**, un **“potere generale di determinazione e divulgazione di principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e per la promozione e lo sviluppo dello sport”**.

**Il punto f)**, sempre dell'**articolo 1, comma 1**, limita i poteri di controllo e di intervento diretto del **Coni** **“nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite** soltanto qualora siano accertate **gravi violazioni dell'ordinamento sportivo** da parte degli organi federali o **non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni** sportive o sia constatata **l'impossibilità di funzionamento** dei medesimi organi federali”.

Se tale previsione, sotto un certo profilo, appare **limitare il potere** del massimo ente sportivo italiano nei confronti delle federazioni e delle discipline sportive associate (ricordiamo che il Coni è la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate) **del tutto innovativo e inaspettato è la previsione di un “intervento diretto” del Coni anche nella vita delle associazioni benemerite e degli enti di promozione sportiva** nei confronti dei quali, fino ad oggi, il ruolo del Coni era quello di riconoscere o di disconoscere l'ente o l'associazione ma, trattandosi di realtà comunque “terze” rispetto al Coni, **non aveva alcun potere di intervento diretto**.

Viene poi ribadita **la piena autonomia gestionale e contabile** degli enti sportivi riconosciuti. Questo potrebbe significare che ognuno di questi, che, ricordiamo, ha **natura associativa** ai sensi di quanto previsto dal primo libro del codice civile, sarà soggetto, sotto il profilo amministrativo e contabile, solo alle **leggi dello Stato** e non più anche alle indicazioni del Coni.

Il primo comma del primo articolo si conclude con la previsione della **lett. h)**, limitando **l'attività della struttura territoriale del Coni** **“esclusivamente a funzioni di rappresentanza territoriale”**, e con la **lett. i)**, la quale dà potere al Governo di rivedere la materia dei **limiti al rinnovo** dei **mandati elettori** degli organi del **Coni** e delle **Federazioni** introdotti dalla **L. 8/2018**.

La citata previsione di cui alla **lett. h)** appare, forse, **poco riconoscente** del **lavoro** svolto fino ad oggi dalla **struttura periferica del Coni** e apre seri dubbi su “chi” poi potrà curare la **promozione sportiva** direttamente sul territorio.

Seminario di specializzazione

**LE PROCEDURE CONCORSUALI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE E LE IMPRESE  
SOCIALI: LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)